



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Arco di Luce”

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1)

E' costituita un'associazione denominata “Arco di Luce” con sede legale a Rimini, via Acquario, 5. Il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta variazione del presente Statuto. Gli organi dell'Associazione si riuniranno comunque anche in sedi diverse dalla sede legale.

L'Associazione è retta dal presente Statuto nonché dalle norme del Codice Civile e dalle leggi in materia.

Art. 2)

L'Associazione, apartitica e al di fuori di propagande e strumentalizzazioni, dirette e indirette, politiche e di ogni genere e tipo. Lo scopo principale è quello di promuovere iniziative senza scopo di lucro, combattendo le speculazioni economiche, su ciò che tutti dovrebbero poter conoscere ed imparare, anche per chi non può permetterselo.

L'associazione, che ha durata illimitata, svolgerà le seguenti attività:

- organizzazione di corsi, stage e seminari in discipline orientali, psicologiche, ed altre attinenti al benessere psicologico, fisico e spirituale;
- promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, incontri, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
- promozione ed organizzazione di ogni forma di Volontariato, nell'ambito delle finalità dell'associazione;

Art. 3)

Eventuali proventi delle sue attività e delle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse, o per sostenere iniziative di

beneficenza.

E' in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

FORMA ASSOCIATIVA

Art. 4)

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a contribuire alla loro realizzazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. E' escluso in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5)

Per essere ammessi all'Associazione è necessario far pervenire domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Un eventuale diniego verrà comunicato con la relativa motivazione all'interessato dal Consiglio Direttivo. L'interessato ha la possibilità di appellarsi all'Assemblea.

L'ammontare della quota sociale annua viene determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono cedibili né trasmissibili per causa di morte e non sono rivalutabili. La qualifica di socio, indipendentemente dalla data in cui viene deliberata dal Consiglio direttivo è annuale e cessa automaticamente al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto dell'iscrizione, sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6)

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale annuale.

b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali (comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie).

I soci hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie per esprimere il proprio voto (solo i soci maggiorenni), in particolare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ;

c) di accedere alle cariche associative;

d) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Art. 7)

La qualità di socio si perde:

- per recesso;

- per decadenza;

- per esclusione;

- per causa di morte.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

La decadenza avviene per mancato versamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può avvenire per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione oppure per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata a maggioranza dei Componenti il Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può chiedere il riesame all'Assemblea dei Soci.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Art. 8)

I soci si suddividono in:

- a) **Soci Fondatori:** sono coloro che l'hanno fondata costituendo il primo fondo comune, i loro nominativi sono indicati a fine dello stesso statuto dell'Associazione;
- b) **Ordinari:** sono coloro che ne facciano richiesta e che sottoscrivano il presente Statuto a condizione che siano accettati dagli organi direttivi;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art. 10)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. E' l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio ha un solo voto purché in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 Aprile successivo e in via straordinaria su richiesta di almeno 1/5 dei soci o della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea è compito del Presidente e avverrà con annuncio tramite avviso affisso in bacheca oppure tramite comunicazione scritta o via e-mail,

qualora ne dispongano, almeno 8 giorni prima. L'avviso deve specificare luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni sono prese generalmente a voto palese oppure a scrutinio segreto quando riguardino le persone:

- a) elezioni cariche direttive
- b) dimissioni
- c) espulsione
- d) tutte le volte che l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

In sede ordinaria:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- b) fissare le responsabilità degli altri soci in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
- c) Approvare la relazione consuntiva e finanziaria dell'anno precedente, nonché la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo.

In sede straordinaria:

- a) Discute e delibera su ogni altro argomento straordinario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno uno o più Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) fissare la quota associativa annuale;
- b) redigere i programmi delle attività previste dallo Statuto, sulle linee approvate dall'Assemblea dei soci
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- d) redigere i bilanci ed i rendiconti

- e) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al raggiungimento dei fini sociali
- f) nominare le commissioni di lavoro su temi specifici
- g) eleggere nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in unica convocazione, ogni qualvolta lo richieda il Presidente o almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono prese per voto palese in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 12)

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza dell'associazione e la firma sociale.

Art. 13)

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente da lui designato fra i membri del Consiglio Direttivo.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 14)

Il Vicepresidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il Presidente, nell'esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

IL SEGRETARIO

Art. 15)

Il Segretario è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e vigila sul funzionamento della Segreteria. Il Segretario cura la tenuta dei Libri dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

Art. 16)

Il Tesoriere cura la contabilità e la cassa, delle quali rende conto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea nelle riunioni ordinarie ed ogni qualvolta ne venga fatta richiesta. Tale carica può essere ricoperta anche dal Segretario.

DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O I SUOI ORGANI

Art. 17)

Le dimissioni di qualsiasi organo direttivo devono essere inoltrate, in forma scritta con giustificato motivo, al Presidente che provvederà a convocare immediatamente un'assemblea straordinaria. In detta riunione sarà valutato il caso di accettare o rifiutare dette dimissioni.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni e dalle attrezzature dell'Associazione dai contributi, erogazioni, lasciti diversi o da fondo di riserva;
- b) dalle entrate annuali

Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di tesseramento soci
- dalle donazioni
- dalle entrate straordinarie.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio direttivo deve predisporre un rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento decide anche sulla devoluzione del patrimonio residuo, procedendo alla nomina dei liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21)

Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa espressamente riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Attuali cariche Consiglio Direttivo:

Presidente: Paolo Arena

Vice Presidente: Ivana Cellarosi

Segretario: Lucia Arena

Tesoriere: Asia Samantha Vulcani